



COMUNE DI POTENZA
UNITÀ DI DIREZIONE FISCALITÀ LOCALE ED ENTRATE PER SERVIZI

TARI 2014

CHI DEVE PAGARE

La Tassa sui Rifiuti o TARI è la componente della IUC destinata alla copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio.

La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

QUANDO PAGARE

La TARI deve essere corrisposta secondo il numero di rate ed entro le scadenze riportate in appositi avvisi di pagamento che il Comune provvederà a trasmettere, verosimilmente entro il prossimo mese di luglio, ai contribuenti presso il proprio indirizzo di residenza ovvero, per le persone giuridiche, presso la sede legale della società.

L'ammontare della tassa dovuta per l'anno 2014 sarà determinato sulla base delle tariffe che saranno deliberate dal Consiglio comunale entro il prossimo 30 settembre.

COME PAGARE

LA TARI deve essere versata utilizzando il **modello di pagamento F24** precompilato **allegato all'avviso di pagamento** trasmesso al contribuente. Il codice tributo previsto è il **3944** denominato "TARI - tassa sui rifiuti" ed è riportato nella sezione IMU e altri tributi locali con l'indicazione del codice comune G942.

L'importo da versare è **arrotondato** all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità è effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Non è richiesto il pagamento della TARI se l'imposta da versare, per l'intero anno 2014 e per tutti gli immobili occupati, è, una volta effettuato l'arrotondamento, inferiore a 8 Euro.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della Tassa Rifiuti è rappresentata dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte assoggettate a tassazione. Ai fini TARI si considerano imponibili:

- a) tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
- b) i vani secondari o accessori di quelli indicati alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc);
- c) le aree coperte (comprese tettoie e simili) e scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, delle aree scoperte adibite a verde e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- d) tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività, quali, a titolo esemplificativo, posteggi/parcheggi, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, aree destinate a carico e scarico delle merci, aree destinate al ricovero degli automezzi.

La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Va computata come imponibile anche la superficie occupata da eventuali arredi, banchi di esposizione, banchi di vendita merci, ecc. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Per il primo anno di applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

ESCLUSIONI DALLA TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate in apposita dichiarazione di variazione e debitamente accertabili in base ad elementi obiettivi di diretta rilevazione o ad idonea documentazione.

RIFIUTI SPECIALI

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rimangono invece assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Alle utenze non domestiche che avviano al recupero, tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune, sarà applicata una riduzione del tributo, sotto forma di riduzione tariffaria, determinata in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, tenuto conto che i costi fissi e generali del servizio, i costi dei servizi collettivi o comuni e i costi d'investimento coperti dalla tassa devono rimanere, sia pure in parte, anche a carico dei predetti produttori.

La riduzione è concessa a consuntivo, mediante sgravio parziale della tassa richiesta, quando il produttore dimostri, a mezzo di apposita dichiarazione debitamente documentata, di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati.

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Agevolazioni ed esenzioni dal pagamento TARI possono essere deliberate dal Comune con Regolamento da approvarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 fissato al 30 settembre 2014.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata.

Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. Le tariffe sono quantificate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IUC PER L'ANNO 2014

I soggetti passivi dell'Imposta Unica Comunale sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi del Comune la **dichiarazione unica** relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione, a qualsiasi titolo, dei locali e delle aree assoggettabili ad una o più delle tre componenti dell'Imposta.

L'obbligo dichiarativo incombe sul soggetto che detiene i locali e le aree su cui si applica il tributo, sia che si tratti del proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile, sia che si tratti di mero occupante. Nell'ipotesi di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguano un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette variazioni.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, dell'IMU e della TARSU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alle componenti IMU, TASI e TARI dell'Imposta Unica Comunale.

NORME DI RIFERIMENTO

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni.